

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CDP-ABI DEL 1° MARZO 2012

5 agosto 2014

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.8 DI TALE CONVENZIONE

PREMESSO CHE

- (A) in data 1° marzo 2012 la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e l'Associazione Bancaria Italiana ("ABI") sono pervenute alla stipula di una convenzione, come successivamente modificata in data 9 maggio 2012, 6 luglio 2012 e 3 luglio 2013 (la "**Convenzione**"), con la quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP ha messo a disposizione delle Banche la provvista per la concessione dei finanziamenti a favore delle PMI per un importo massimo complessivo di 10 (dieci) miliardi di euro;
- (B) ai sensi dell'articolo 2.8 della Convenzione "*CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di ridefinire l'allocazione delle risorse di cui al Plafond Quarta Convenzione tra il Plafond Tranche B e il Plafond PMI-C...*";
- (C) al fine di garantire una maggiore diffusione dello strumento a favore delle imprese per finalità di sostegno all'economia, CDP intende ampliare il novero delle PMI che possono accedere ai Finanziamenti PMI;
- (D) anche ai fini di cui alla precedente premessa (C), sono in corso tra CDP e ABI i lavori di definizione di una nuova convenzione (la "**Quinta Convenzione**"), con la quale saranno definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP metterà a disposizione delle banche la provvista per la concessione dei finanziamenti a favore della imprese ivi individuate;
- (E) CDP ed ABI concordano, pertanto, di apportare le seguenti modifiche alla Convenzione, senza alcun intento novativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Addendum.

2. Definizioni

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Addendum hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nei relativi Allegati, come successivamente modificati e integrati anche ai sensi del presente Addendum.

3. Efficacia del presente Addendum

Anche ai sensi del suddetto Articolo 2.8 della Convenzione, le modifiche di cui al successivo articolo 4 del presente Addendum avranno efficacia per tutti i Contraenti il Finanziamento a partire dal decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di pubblicazione sul sito internet di CDP del presente *Addendum* (di seguito la "**Data di Efficacia**") e pertanto a decorrere da tale data saranno applicabili a tutti i Contratti di Finanziamento stipulati entro la Data di Efficacia e a tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi che saranno stipulati successivamente alla Data di Efficacia.

Le modifiche di cui al successivo articolo 5 del presente Addendum si intendono accettate dal relativo Contraente il Finanziamento dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il cui testo *standard*, allo scopo, sarà opportunamente adeguato) successiva alla Data di Efficacia e si applicheranno solamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati successivamente alla Data di Efficacia.

4. Riallocazione del Plafond PMI-C

Le risorse del Plafond PMI-C non impegnate, alla Data di Efficacia, ai sensi di un Contratto di Finanziamento Integrativo si intendono destinate alla dotazione del plafond che sarà disciplinato dalla Quinta Convenzione, secondo quanto ivi meglio previsto e di conseguenza non saranno più utilizzabili ai fini della Convenzione.

A partire dalla Data di Efficacia, i Contraenti il Finanziamento non potranno, dunque, presentare proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo al fine di ottenere Finanziamenti a valere sul Plafond PMI-C.

5. Individuazione delle PMI e Finanziamenti PMI

A partire dalla Data di Efficacia, i Finanziamenti PMI potranno essere erogati a tutte le micro, piccole e medie imprese autonome con un organico inferiore a 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).

Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, le PMI sono considerate autonome se:

- (i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
- (ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 250 dipendenti; oppure

- (iii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
- (iv) fino al 50% del capitale sociale è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o *business angels* a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).

Resta inteso che, in caso di PMI non autonome, le stesse saranno comunque finanziabili a condizione che venga comunque rispettato il suddetto requisito dimensionale relativo al numero dei dipendenti. In tal caso, ai fini del calcolo di tale requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (*i.e.*, un'impresa detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev'essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (*i.e.*, un'impresa detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev'essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte o a valle della PMI finanziata e tutte le imprese a essa collegate.

A decorrere dalla Data di Efficacia, la definizione di "PMI" contenuta nella Convenzione ed in ciascun Contratto di Finanziamento si intenderà pertanto modificata secondo quanto previsto al presente Articolo 5.

La sussistenza in capo alla relativa PMI dei suddetti requisiti di "PMI" sarà dichiarata dalla medesima PMI in ciascuna "richiesta di Finanziamento PMI".

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi Allegati.